

USICIVICI/DEMANIO/RISORSE

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

USICIVICI.IT

GIURISPRUDENZA

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sentenza 15 settembre 2015, n. 11247

sul ricorso numero di registro generale 7187 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Soc Unicoop T. a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Federico, con domicilio eletto presso Pietro Federico in Roma, Via Panama, 79;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Associazione Agraria di Civitavecchia, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Moretti, con domicilio eletto presso Giampaolo Dickmann in Roma, Via Timavo, 12;

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo:

- del silenzio inadempimento sulla richiesta di provvedere in modo motivato ed espresso sulla domanda di legittimazione depositata in data 14/11/2012 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della l. n. 1766/27;

per l'annullamento, quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali, comunicato con nota del 13 giugno 2014 n. 342198/GR/04/19, pervenuta il 27 giugno 2014, di definitivo rigetto dell'istanza di legittimazione presentata il 31 ottobre 2012 protocollata al n. 471718 conseguente all'occupazione dei terreni di demanio collettivo siti in agro di Civitavecchia, e censiti in catasto al foglio (...) partt. (...) e al foglio (...), partt. (...) di complessivi mq. 61.772;

- dell'atto di determinazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali n. G10501 del 21 luglio 2014, comunicato con nota del 29 luglio 2014, ricevuta il successivo 8 agosto

2014, con il quale veniva confermato il definitivo rigetto dell'istanza di legittimazione presentata il 31 ottobre 2012, preannunciando la successiva reintegra al patrimonio civico dei terreni di demanio collettivo a seguito di formale richiesta del Consiglio di Amministrazione del competente Ente agrario;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente con particolare riferimento al preavviso di rigetto formulato dalla Direzione Regionale Agricoltura con nota del 3 ottobre 2013 prot.n. (...) GR/04/19 con allegata relazione istruttoria del Geom. Randolfi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Associazione Agraria di Civitavecchia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla sua istanza di legittimazione, presentata il 31 ottobre 2012 alla Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L. 16 giugno 1927 n. 1766 in materia di usi civici, riguardante il fondo sito in Civitavecchia, Località Bandita delle Mortelle, distinto in catasto al foglio di complessivi mq. 61.772, oggetto di occupazione illegittima per acquisto " a non domino" da terzi in base a titoli notarili nulli prima del riconoscimento giudiziale dell'appartenenza al demanio civico della popolazione di Civitavecchia, poi oggetto di proposta di legittimazione in data 15 aprile 2013 del perito demaniale incaricato dalla Regione Lazio, Arch. P.R. ex art. 332/1928, e dopo la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio, oggetto di opposizione da parte dell'Associazione Agraria di Civitavecchia.

In considerazione dell'opposizione di terzi (Associazione Agraria di Civitavecchia, Sig. P. e Forum ambientalista) la Regione Lazio ha disposto in supplemento istruttorio in esito al quale è emerso che sui terreni non erano state apportate sostanziali e permanenti migliorie di carattere agronomico, come richiesto dall'art. 9 della L. n. 1766 del 1927 e che, inoltre, la situazione urbanistica aveva di fatto mutato la natura dei terreni in quanto parte di essi risultavano destinati a zona C ed altri erano destinati secondo il PRG a zone per centri terziari di quartiere, a verde pubblico e a zona per la viabilità.

Il carattere edificatorio dei terreni era stato certificato dal Comune di Civitavecchia: le zone urbanistiche sopra indicate risultavano dal P.R.G. del 1967, al quale non avevano fatto seguito i piani attuativi, ma ciò comportava il venir meno dei soli vincoli espropriativi ma non la disciplina di salvaguardia in attesa della redazione del piano attuativo. Era stata poi adottata con delibera del C.C. n. 35/10 una variante al P.R.G.

per la localizzazione di aree da adibire alla attuazione di un piano per l'edilizia pubblica e sociale, nonché alla creazione di due parchi urbani e alla dotazione di infrastrutture e servizi di carattere generale nel settore nord della città.

Tale modifica era ancora in itinere e la Direzione Regionale Agricoltura aveva già reso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 59 del 1995, subordinandolo al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione e sdemanializzazione delle aree.

La Regione Lazio, tenuto conto di dette circostanze, ha ritenuto preminente l'interesse della collettività rispetto a quello della società ricorrente ed ha inviato il preavviso di rigetto.

La società ricorrente ha fornito circostanziate controdeduzioni che hanno richiesto un supplemento istruttorio: la Regione Lazio ha quindi acquisito i pareri dell'Avvocatura interna e della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica in data 21 marzo 2014 e 27 maggio 2014, prima di decidere.

Nelle more del giudizio avverso il silenzio la Regione Lazio ha quindi concluso negativamente il procedimento, adottando il provvedimento del 13 giugno 2014 ed il successivo provvedimento definitivo di rigetto della domanda di legittimazione di cui alla determinazione dirigenziale n. G10501 del 21 luglio 2014, entrambi oggetto di motivi aggiunti.

Con sentenza non definitiva n. 11294/2014 la Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento rimettendo a nuovo ruolo la causa per la trattazione dei motivi aggiunti.

Con detti motivi, ritualmente notificati il 10-14 ottobre 2014 e depositati il 23 ottobre 2014, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con il quale la Regione Lazio ha definitivamente respinto la sua domanda di legittimazione.

Avverso detti provvedimenti la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

l) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica stante il perseguimento da parte della Direzione regionale Agricoltura di interessi di carattere edilizio che non atterrebbero alle finalità di tutela previste dalla L. n. 1766 del 1927 ed alle competenze della Regione trasferite in materia dal D.P.R. n. 616 del 1977, in particolare in relazione alla destinazione agro-silvo-pastorale delle proprietà collettive e della necessità del mutamento di destinazione d'uso in materia di pianificazione.

Deduce la ricorrente che l'Amministrazione avrebbe respinto la domanda di legittimazione tenendo conto degli interessi pubblici connessi alla pianificazione comunale senza tener conto delle finalità perseguite dalla normativa sugli usi civici ed in particolare della L. n. 1766 del 1927 in correlazione con la L.R. n. 1 del 1986, che consentono di raccordare la normativa sugli usi civici in presenza di interessi urbanistici ed edificatori del Comune.

Le destinazioni edificatorie addotte come motivo di rigetto della domanda di legittimazione non sarebbero state idonee a sostenere il provvedimento, in quanto

disposte senza il previo mutamento di destinazione d'uso previsto dalla normativa nazionale e regionale.

2) Violazione degli articoli 9 e 12 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, articoli 1, e 3 L.r. Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 come integrati dagli articoli 1 e 2 della l.r. Lazio 27 gennaio 2005, n. 6; eccesso di potere per inadeguatezza, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà del procedimento istruttorio e della scelta adottata:

a) Persistenza della destinazione agro-silvo-pastorale dell'area in questione alla luce delle stesse NTA del PRG di Civitavecchia del 1967 e successive integrazioni e modifiche. Inerzia e sostanziale disapplicazione da parte della A.A. di Civitavecchia e del Comune di Civitavecchia della normativa in materia di usi civici, anche in presenza di intervento regionale in materia, ai fini pianificatori;

b) sussistenza di ulteriori presupposti e requisiti dell'istituto della legittimazione - occupazione ultradecennale con titolo invalido - miglione permanenti e sostanziali - non interruzione del demanio.

L'Amministrazione regionale avrebbe del tutto ignorato l'istituto del mutamento di destinazione d'uso previsto dall'art. 12 della L. n. 1766 del 1927 e delle relative consolidate interpretazioni giurisprudenziali.

Secondo la società ricorrente il fondo in questione avrebbe ancora la destinazione agro-silvo-pastorale, non essendo stata adottata alcuna destinazione urbanistica ritualmente autorizzata e operante ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766 del 1927 e dell'art. 40 del R.D. n. 332/28, ed ai sensi della L.R. n. 1 del 1986 e successive modifiche.

Il PRG del 1967 del Comune di Civitavecchia e le successive varianti non sarebbero stati interessati da provvedimenti autorizzativi di mutamento di destinazione urbanistica resi necessari dall'inclusione nel piano di aree del demanio civico, mentre la variante n. 29 sarebbe stata soltanto adottata.

Secondo la ricorrente non vi sarebbe alcuna valida ed efficace destinazione urbanistica impressa dal P.R.G. sulle aree di proprietà collettiva, in quanto il P.R.G. risalirebbe al 1967 prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 1 del 1986; la variante al P.R.G. approvata con deliberazione della G.R. 13/7/89 n. 6073 che ha introdotto l'art. 31 bis delle NTA del P.R.G. prevedrebbe il mantenimento della destinazione urbanistica diversa da quella agricola per le zone soggette ad uso civico solo nel caso di zone già disciplinate da strumenti urbanistici attuativi, prevedendo - altrimenti - nel caso di strumenti urbanistici non ancora formati, la valutazione e definizione delle destinazioni d'uso di concerto con la A.A. e l'Assessorato regionale agli usi civici.

Nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna attuazione al P.R.G. nell'area in questione che sarebbe rimasta inedita e avrebbe ancora caratteristiche agricole.

La variante n. 29 non sarebbe stata mai approvata.

Ne consegue che illegittimamente la Regione Lazio avrebbe fatto riferimento a

valutazioni di interesse pubblico per la collettività del tutto eventuali e future, legate ad una normativa urbanistica non ancora approvata, che richiede l'ottenimento dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e di sdemanializzazione su richiesta dell'ente agrario, unico legittimato a far intervenire la Regione ai fini autorizzatori ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766 del 1927 .

Sostiene poi che nel caso di specie ricorrerebbero anche i requisiti delle migliori permanenti apportate sul terreno, tenuto conto dello spietramento eseguito sui terreni; ricorrerebbe anche il presupposto del possesso ultradecennale.

3) Eccesso di potere per arbitrarietà ed inadeguatezza del procedimento e delle conclusioni istruttorie regionali recepite nei provvedimenti impugnati.

Deduce, inoltre, l'erroneità della ricostruzione della disciplina urbanistica relativa alle aree in questione, come emergente dal certificato di destinazione urbanistica, sostenendo che la motivazione del diniego di legittimazione sarebbe incongrua, atteso che proprio il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente avrebbe provocato seri danni alla collettività.

4) Eccesso di potere per contraddizione con precedenti provvedimenti e per disparità di trattamento.

Deduce, infine, che in circostanze analoghe sarebbe stata ritenuta ammissibile la legittimazione pur in presenza dell'approvazione della variante al P.R.G.

Con i medesimi motivi aggiunti ha poi integrato la domanda risarcitoria da ritardo già proposta in modo generico nel ricorso introduttivo; ha poi chiesto la condanna in solido nei confronti di tutti i soggetti chiamati in causa, ivi compresa l'A.A. di Civitavecchia, per lesione degli interessi legittimi ad opera dei provvedimenti di rigetto della domanda di legittimazione.

La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento dei motivi aggiunti e della relativa domanda risarcitoria.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio e dopo aver controdedotto in merito alle censure proposte, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituita anche l'Associazione Agraria di Civitavecchia che ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti.

In prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato la memoria difensiva e quella di replica.

Anche la Regione Lazio ha depositato scritti difensivi.

All'udienza pubblica del 9 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso lamenta la ricorrente l'esclusiva valutazione degli interessi di carattere edilizio connessi alla pianificazione comunale, senza considerare le finalità proprie di tutela dei beni del demanio collettivo.

La ricorrente ha infatti dedotto che le disposizioni derivanti dalla pianificazione urbanistica non avrebbero inciso sulla destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni, essendo stata violata la normativa in materia di usi civici in tema di mutamento di destinazione d'uso ex L. n. 1766 del 1927 in combinato disposto con la L.R. n. 1 del 1986: in sostanza, secondo la ricorrente, la disciplina urbanistica delle aree, come desunta dal P.R.G. di Civitavecchia e dalle successive varianti, non avrebbe potuto incidere sulla destinazione propria delle aree gravate da uso civico.

Pertanto illegittimamente la Regione avrebbe ritenuto prevalente l'interesse per collettività, desumibile dalla pianificazione urbanistica delle aree, rispetto alla legittimazione richiesta dall'occupatore abusivo.

Le censure non possono essere condivise.

Innanzitutto occorre considerare che correttamente la Regione ha ricordato come la legittimazione sia un atto discrezionale - e che dunque la ricorrenza dei presupposti per la sua richiesta - non implica automaticamente la sua concessione, ben potendo l'Amministrazione operare una comparazione ponderativa degli interessi in conflitto, addivenendo alla decisione di respingere l'istanza in presenza di prevalenti interessi di convenienza economica e di utilità per la collettività.

E' chiaro, infatti, che in caso di destinazione dei terreni a finalità di carattere pubblicistico, o comunque comportanti vantaggi per la collettività, la Regione può legittimamente negare la legittimazione delle aree.

La giurisprudenza ha infatti precisato che la legittimazione dell'avvenuta occupazione di terre di demanio civico altro non è che una concessione amministrativa rimessa al potere discrezionale dell'autorità la quale deve tenere in considerazione preminente l'interesse pubblico sotteso; dunque l'istante non vanta un diritto soggettivo perfetto, anche quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 9 L. n. 1766 del 1927, ossia: a) che l'occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni. Ancora deve ricordarsi che nell'alternativa tra reintegrazione a favore del Comune, e legittimazione a favore dell'abusivo occupante, quest'ultima costituisce la soluzione da adottare solo in via del tutto eccezionale; ciò perché la legittimazione si concreta, in buona sostanza, in una sorta di ablazione, a favore e nell'interesse di un singolo, abusivo occupatore, di beni pubblici ed in una sottrazione di questi alla soddisfazione di quelle esigenze, di rilievo pubblicistico, cui l'ente titolare può destinare i beni stessi. Si deve dunque ritenere che l'istanza di legittimazione è accoglibile solo laddove ricorra una situazione del privato assolutamente eccezionale, veramente meritevole di un particolare riguardo, e quando non vi osti un preminente interesse pubblico (cfr., tra le tante, T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria sez. I 28/05/2014 n. 227; T.A.R. Calabria Sez. I Catanzaro 10/10/2011 n. 1265).

Nel caso di specie, la Regione ha valorizzato le finalità di interesse collettivo derivanti dalla destinazione urbanistica delle aree, come desumibili dalle norme del P.R.G. del 1967 e delle sue successive modifiche.

Dal certificato di destinazione urbanistica risulta che non hanno connotazione agricola, essendo normate dal P.R.G. come zone a carattere residenziale di tipo "C" (per le quali occorre per l'edificazione la previa approvazione dello strumento urbanistico attuativo), mentre per altre aree anch'esse rientranti nella proposta di legittimazione, risultano previste dalla pianificazione urbanistica in itinere zone per centri terziari di quartiere, zone a verde pubblico e zone per viabilità.

Inoltre, il terreno oggetto di richiesta di legittimazione è interessato anche da una modifica adottata dal Comune di Civitavecchia con delibera del C.C. n. 35/2010 alla Variante 29 al P.R.G. adottata con delibera del C.C. n. 2727/98 per la localizzazione delle aree da destinare all'attuazione di un piano di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché alla creazione di due parchi urbani e alla dotazione di infrastrutture e servizi di carattere generale nel settore nord della città.

Detta variante pur essendo ancora in itinere, ha ottenuto il parere favorevole della Direzione Regionale Agricoltura ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 59 del 1995 subordinandolo al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e di sdemanializzazione.

Sulla base di dette circostanze la Regione ha ritenuto recessivo l'interesse alla legittimazione delle aree rispetto al prevalente interesse pubblicistico connesso alla destinazione urbanistica dei terreni.

La ricorrente, per contrastare detta valutazione discrezionale, ha sostenuto nel ricorso che l'interesse perseguito dalla Regione sarebbe puramente eventuale ed ipotetico, tenuto conto della nullità della pianificazione urbanistica delle aree oggetto della domanda di legittimazione: la destinazione urbanistica delle aree sarebbe, infatti, affetta da nullità/inefficacia, in quanto disposta in violazione dell'art. 12 della L. n. 1766/27, dell'art. 40 del R.D. n. 332/28 e della L.R. n. 1 del 1986.

Il Comune di Civitavecchia prima di classificare come edificabili le zone gravate da uso civico avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione al loro mutamento di destinazione d'uso: nel caso di specie il Comune di Civitavecchia non avrebbe mai ottenuto alcuna autorizzazione da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste all'epoca competente, né avrebbe mai ottenuto l'autorizzazione regionale per le varianti successive al 1997.

Pertanto, sarebbe irrilevante il riferimento alla perdurante efficacia della destinazione a zona "C" nonostante la mancata approvazione del piano attuativo, sostenuto dalla Regione nei propri atti e scritti difensivi.

La tesi della ricorrente non può essere accolta.

Innanzitutto occorre considerare che la sentenza del Commissario agli usi civici di Roma che ha riconosciuto la natura demaniale delle aree risale al 1990 mentre il P.R.G. di Civitavecchia che ha classificato l'area come edificabile è stato approvato

nel 1967: lo strumento di pianificazione è stato emesso prima del riconoscimento della natura demaniale delle aree e dunque legittimamente ha provveduto alla destinazione urbanistica senza considerare il vincolo, al momento non ancora esistente.

Sotto questo profilo può quindi respingersi anche la tesi della ricorrente, diretta a sostenere la nullità dello strumento urbanistico, in quanto recante la destinazione d'uso dei beni di uso civico senza la previa assegnazione a categoria.

Inoltre, la disciplina regionale in materia di regime urbanistico dei terreni gravati da uso civico risale al 1986 (L.R. n. 1 del 1986) e dunque al momento dell'approvazione del P.R.G. di Civitavecchia non era ancora entrata in vigore.

Dopo l'entrata in vigore di detta legge, è stata approvata la variante n. 24 approvata dalla G.R. del Lazio il 13 luglio 1989 n. 6073, che ha introdotto l'art. 31 bis delle NTA del P.R.G. che ha disciplinato gli esiti della pregressa pianificazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola per le aree gravate da uso civico, statuendo il mantenimento della destinazione per le zone già oggetto di strumenti urbanistici attuativi, prevedendo, invece, nel caso di mancata attuazione della pianificazione generale, la valutazione e definizioni delle destinazioni d'uso di concerto tra le associazioni agrarie e l'assessorato regionale.

In pratica, l'art. 31 delle NTA rimanda la destinazione d'uso delle zone gravate da uso civico ad una successiva decisione tra le parti interessate, escludendo l'automatica perdita di efficacia in quanto contrastante con la destinazione agro-silvo-pastorale dei beni dell'associazione agraria.

Inoltre, come ha correttamente rilevato la difesa della Regione, la mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, non implica la perdita di efficacia delle norme del piano regolatore generale, rimanendo in vigore a tempo indeterminato gli allineamenti, le destinazioni di piano e tutto ciò che attiene all'assetto armonico del territorio (cfr. Cons. Stato Sez. IV 27 ottobre 2009 n. 6572): ne consegue che la destinazione delle aree resta vigente fino al nuovo intervento di pianificazione.

Peraltro, nel caso di specie, in sede di variante 29 al P.R.G., adottata con delibera del C.C. n. 35/10 per la localizzazione di aree da destinare all'attuazione di un piano di edilizia economica e sociale, nonché alla creazione di due parchi urbani e alla dotazione di infrastrutture, ancora in itinere, il Comune ha anche acquisito in data 15/7/2004 il parere favorevole dell'Assessorato Agricoltura, competente in materia di usi civici, subordinato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e sdemanializzazione.

Non convince, dunque, la tesi della ricorrente della nullità del P.R.G., non confacente peraltro - come condivisibilmente rilevato dalla difesa della Regione - ai mutamenti economico sociali intervenuti nel corso degli anni, come ritenuto anche dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa regionale, mentre non risulta ancora definito l'iter dei successivi interventi di pianificazione e dunque è ancora possibile ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso.

Infine, la questione relativa alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9 della L. n. 1766 del 1927 (migliorie permanenti e sostanziali del fondo e possesso

ultradecennale) oggetto dell'ultima parte del secondo motivo di impugnazione, non costituisce oggetto dei provvedimenti impugnati, che hanno respinto l'istanza di legittimazione con riferimento ai soli profili urbanistici, e dunque la censura deve ritenersi inammissibile.

Ne consegue la reiezione dei primi due motivi di impugnazione.

Anche il terzo motivo deve essere respinto, in quanto il certificato di destinazione urbanistica si limita a riportare il contenuto delle previsioni contenute negli atti di pianificazione.

Per quanto concerne, invece il quarto motivo, è sufficiente rilevare il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui il vizio di disparità di trattamento presuppone l'identità delle situazioni, circostanza che nel caso di specie non risulta provata, ma che anzi è stata espressamente contestata dalla difesa regionale (cfr. pag. 14 memoria della Regione Lazio).

Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.

Per quanto concerne la domanda risarcitoria, occorre precisare che nel ricorso introduttivo è stata proposta in via generica la domanda al risarcimento del danno da ritardo.

Nei successivi motivi aggiunti, è stata proposta anche la domanda risarcitoria conseguente all'illegittimità del diniego di legittimazione.

Il rigetto della domanda di annullamento comporta la reiezione di quest'ultima domanda risarcitoria, mancando il presupposto dell'illegittimità dell'atto.

Deve essere comunque respinta anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo correlata alla tardiva adozione del provvedimento decisivo sull'istanza di legittimazione: la domanda della ricorrente si appalesa, infatti, del tutto generica e comunque non appare sussistente il requisito della colpa della P.A., tenuto conto che la lunghezza del procedimento si giustifica in considerazione della complessità della situazione normativa e fattuale (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Sez. I Ter 15.5.2015 n. 6874; T.A.R. Sicilia Sez. II Palermo, 26.5.2015 n. 1243M; Cons. Stato - sez. III, 15.7.2011, n. 4333; Sez. V, 14.9.2012, n. 4894, sez. IV. 7.1.2013, n. 23).

In conclusione, per i suesposti motivi, i motivi aggiunti e le domande risarcitorie devono essere respinte.

Quanto alle spese di lite, in considerazione della complessità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso, i motivi aggiunti e le domande risarcitorie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere